

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

15 APRILE 1987

ADUNANZA DEL

N. 476 Reg. deliberazioni

OGGETTO: RIESAME LEGGE REGIONALE "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22.5.85, n. 37 concernente ' Norme per la disciplina dell'attività estrattiva'".

L'anno millenovecento ottantasette il giorno quindici del mese di aprile alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. ~~Prof. Nicola Di Cagno~~ Prof. Nicola Occhiofino - Dott. Mario Annese
 Vice Presidenti i sigg. ~~Prof. Nicola Occhiofino - Dott. Mario Annese~~
 Consiglieri Segretari i sigg. ~~Avv. Giorgio Bortone - Dott. Vito Mariella~~
 e con l'assistenza:

~~del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio D. F. Silvana Vernolano~~
~~del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione~~

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h		26) FORTUNATO Loris	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h		27) GODELLI Silvia	h	
3) ANNESE Mario	h		28) IAFRATE Zenone	h	
4) APRILE Leonardo	h		29) LIA Cesare	h	
5) ARMENISE Nicola		h	30) MARIELLA Vito	h	
6) AUGELLI Raffaele	h		31) MARINELLI Fernando		h
7) BELLOMO Michele	h		32) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
8) BINETTI Vincenzo	h		33) MARZO Corradino		h
9) BORGIA Franco	h		34) MASSAFRA Isabella	h	
10) BORTONE Giorgio	h		35) MASTRANGELO Giovanni	h	
11) BRUNO Antonio	h		36) MONFREDI Angelo	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h		37) OCCHIOFINO Nicola	h	
13) CAVALLO Antonio	h		38) PAOLUCCI Roberto	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h		39) PICCIGALLO Benito	h	
15) CONVERTINO Cosimo		h	40) PIZZICOLI Michele	h	
16) DALEMA Massimo MANSUETO Nicola	h		41) PUGLIESE Girolamo	h	
17) DE PRETE Antonio LIVZI FRANCESCO	h		42) RIZZO Marcello	h	
18) DI CAGNO Nicola	h		43) ROSSI Angelo	h	
19) DI GIOIA Pasquale	h		44) SAPONARO Francesco	h	
20) DI GIUSEPPE Cosimo	h		45) SILVESTRI Francesco	h	
21) DI RODI Nicola	h		46) SIMONE Mauro	h	
22) DI STABO Walter MAROCCHI TORNASO	h		47) STRAZZERI Marcello	h	
23) FAZIO Lorenzo	h		48) TARRICONE Luigi	h	
24) FESTINANTE Luigi	h		49) TEDESCO Alberto	h	
25) FITTO Salvatore	h		50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Vice Presidente di turno, Cons.

(si è allontanato dall'Aula il Presidente Di Cagno),
Annese/ il quale informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale " Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22.5.85, n. 37 concernente ' Norme per la disciplina dell'attività estrattiva'".

Dà la parola al relatore per la IV Commissione consiliare permanente, Cons. Tedesco.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;
Preso atto della discussione generale;
Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

A maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale " Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22.5.85, n. 37, concernente ' Norme per la disciplina dell'attività estrattiva'", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

RIESAME LEGGE REGIONALE: " Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22.5.85, n. 37, concernente ' Norme per la disciplina dell'attività estrattiva' "

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge :

Art. 1

All'art. 23 della L.R. 22.5.1985, n. 37, è aggiunto il seguente comma :

" Fino a quando non entrerà in vigore il P.R.A.E. (Piano Regionale Attività Estrattiva) di cui ai successivi artt. 31 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 45 del R.D. 29.7.27, n. 1443 e successive modificazioni".

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 2

Al 3° comma dell'art. 24 della L.R. 22.5.85, n. 37, è aggiunto :
"....., nonchè di tutela di alcuni particolari materiali di cave, allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione; i materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Industria ".

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 3

Il secondo comma dell'art. 26 della L.R. 22.5.1985, n. 37, è sostituito dal seguente :

" La direzione dei lavori può essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali e che posseggano i requisiti di cui all'ultimo comma del presente articolo ".

All'art. 26, dopo il 2° comma, sono aggiunti i seguenti comma:
" Alle imprese costituitesi in consorzio, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di cui all'art. 11 della L.R. n. 15 del 10.4.85 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di L. 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

La domanda per l'ottenimento di detti contributi dovrà essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 15 del 10.4.85 e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 1987.

I contributi di cui all'art. 12 della L.R. n. 15 del 10.4.85 sono estesi anche ai materiali di seconda categoria di cui all'art. 2 del R.D. 29.7.1927, n. 1443.

Detti contributi saranno erogati secondo le modalità fissate dalla L.R. n. 15 del 10.4.85 ".

Il primo capoverso del 1° comma dell'art. 20 della L.R. n. 15 del 10.4.85 è così modificato :

" Le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro sono tenuti :".

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 28 della L.R. 22.5.85, n. 37, è sostituito dal seguente :

" E' punita con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 22; con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all'art. 2; con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 10.000.000 la violazione di cui all'art. 7; con la sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9 ".

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 5

Il 1° comma dell'art. 29 della L.R. 22.5.85, n. 37, è sostituito dal seguente :

" E' istituito presso l'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

- a) l'Assessore al ramo, in veste di Presidente;
- b) il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;
- c) l'Ingegnere Capo dell'Ufficio minerario regionale;
- d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari;
- e) un esperto nelle discipline geologico-minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bari;
- f) un rappresentante dei lavoratori del settore designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali;
- g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna

4

**Consiglio Regionale
della Puglia**

i) un rappresentante dell'Assessorato competente in materia ambientale ".

Dopo il 1° comma dell'art. 29 è inserito il seguente comma:

" I componenti indicati alle lettere f), g), h) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attività site nel l'ambito della rispettiva provincia ".

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

Art. 6

All'art. 31 della L.R. 22.5.85, n. 37, è aggiunto il seguente comma :

" Nelle more della redazione del P.R. A.E., la Regione, al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcare nitici, provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche l'uso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche ed atmosferiche ".

Il termine, stabilito all'art. 35, 2° comma, della L.R. 22.5.85, n. 37, entro cui le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della predetta L.R. n. 37/85 devono presentare istanza di autorizzazione, ⁱⁿ conformità a quanto stabilito dalla stessa legge, viene prorogato al 31.12.87.

Gli esercenti di cave, già denunciate ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59, che non hanno presentato domanda di autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35, comma 2°, della L.R. 22.5.85, n. 37, potranno continuare l'attività purchè la

richiesta dell'autorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come modificato al precedente comma.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e l'astensione del Gruppo PCI)

Art. 7

L'art.37 della L.R. n. 37 del 22.5.85 è sostituito dal seguente :

" Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all'articolo 13 - 8° comma - relativi al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni ".

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione dei Gruppi PCI e MSI)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.C. (Silvana Vernola)